

Codice DB1117

D.D. 17 dicembre 2013, n. 1229

**Integrazione alla DD n. 471 del 04/06/2013 "D.G.R. n. 64-5902 del 3 giugno 2013: Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi. Disposizioni applicative e approvazione modulistica. Aiuto in regime De minimis".**

Vista la Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste", che tra le sue finalità prevede di incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica di ogni specie;

vista la D.G.R. n. 64-5902 del 3 giugno 2013 con la quale è stato approvato il Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi, dando mandato alla Direzione Agricoltura, tramite il Settore Regionale Produzioni Zootecniche, di assumere gli adempimenti necessari all'attuazione delle disposizioni della deliberazione;

Vista la DD n. 471 del 04/06/2013 "D.G.R. n. 64-5902 del 3 giugno 2013: Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi. Disposizioni applicative e approvazione modulistica. Aiuto in regime De minimis";

Visto il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, che all'art. 31 modifica il quadro normativo che disciplina il rilascio, l'acquisizione e la validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

visto il comma 8bis dello stesso articolo che prevede l'acquisizione del DURC da parte delle amministrazioni pubbliche per l'erogazione di sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere;

vista la DD 2902 del 15/11/2013 con la quale è stato approvato l'elenco dei beneficiari e sono stati impegnati e liquidati in favore di ARPEA euro 286.001,60 quale contributo regionale da erogare a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi;

considerato che la Legge n. 9 agosto 2013, n. 98 è entrata in vigore il 21/08/2013;

atteso che il pagamento degli aiuti è in attesa della verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva dei beneficiari;

#### IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs del 30/3/2001, n. 165;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23 del 28/7/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

*determina*

- di approvare l'integrazione dell'allegato 1 della DD n. 471 del 04/06/2013, recante le disposizioni applicative per la corresponsione degli aiuti a favore degli allevatori di ovini caprini bovini o equini previsti dal Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi, approvato mediante D.G.R. n. 64-5902 del 3 giugno 2013;

- di demandare agli Enti istruttori l'acquisizione del DURC e l'accertamento della regolarità contributiva dei beneficiari dell'aiuto;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Il Dirigente  
Paolo Cumino

Allegato

**Disposizioni applicative per la corresponsione degli aiuti a favore degli allevatori di bovini, ovi-caprini ed equini, previsti dal Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi.**

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE**

- 1) La corresponsione degli aiuti a favore degli allevatori di ovini, caprini, bovini o equini previsti dal Piano regionale di intervento a sostegno dei costi per la difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani piemontesi è assicurata dalla Regione Piemonte, con risorse messe a disposizione dall'Assessorato all'Agricoltura.
- 2) Hanno diritto ad entrare in graduatoria per l'assegnazione degli aiuti gli allevatori che esercitano il pascolo di ovini, caprini, bovini o equini sul territorio montano e collinare della regione Piemonte con bestiame in proprietà o in affitto.
- 3) Per allevatore si intende l'intestatario del modello 7 di monticazione ovvero il conduttore del bestiame in affitto indicato dal modello 7. Analogamente per il pascolo intracomunale vale quanto indicato dallo specifico modello. In caso vi siano più co-intestatari o si tratti di Associazione tra allevatori l'aiuto verrà suddiviso in base ai capi o alle quote di ciascun intestatario o di ciascun socio. In questi casi la domanda di aiuto dovrà essere sottoscritta dall'allevatore delegato.
- 4) Le domande dovranno pervenire entro il 1° luglio 2013 alla Provincia (per i pascoli di collina) o alla Comunità Montana (per i pascoli di montagna) competente per il territorio dove sono ubicati prevalentemente i pascoli utilizzati.
- 5) L'istruttoria delle domande di aiuto è affidata all'Ente di cui al punto 4. L'Ente istruttore controlla la sussistenza del diritto all'aiuto in forma *de minimis* e può effettuare in qualsiasi momento un controllo sui pascoli con il proprio personale per verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dall'allevatore in merito alla presenza delle misure di difesa dichiarate. I controlli in loco dovranno riguardare almeno il 5% delle domande di aiuto, sulla base di un campione estratto casualmente, dall'Ente istruttore.
- 6) A seguito di istruttoria ed entro il 1° settembre 2013 gli Enti incaricati invieranno alla Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo delle produzioni zootecniche, gli elenchi dei beneficiari aventi diritto agli aiuti, corredati dal punteggio ottenuto da ognuno.
- 7) L'entità dell'aiuto sarà determinata al termine della prima fase istruttoria in base alle domande di aiuto istruite positivamente, ripartendo l'importo disponibile su base regionale (al momento stabilito in Euro 287.000,00), iscritto nell'UPB DB11171 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, per la somma totale dei punti raggiunti da tutti i beneficiari. In tal modo sarà assegnato ad ogni punto valido un valore in euro ad ogni punto valido per la quantificazione del premio.
- 8) Per l'erogazione dell'aiuto sarà redatta specifica graduatoria regionale in base ai punteggi previsti nelle presenti disposizioni, cui seguirà il pagamento in regime *de minimis* mediante l'ARPEA.
- 9) L'ammontare del contributo per ciascun allevatore verrà stabilito sulla base del punteggio raggiunto, determinato in sede di istruttoria, e non potrà comunque superare il tetto massimo di Euro 2.500,00 previsto dalla D.G.R. n. 64-5902 del 3 giugno 2013.
- 10) I beneficiari dell'aiuto devono essere in regola con le norme di Polizia Veterinaria.
- 11) La non osservanza delle prescrizioni stabilite dalle presenti Disposizioni e la falsità di quanto dichiarato dall'allevatore, comporta la revoca del Premio e trova applicazione ogni disposizione in materia di documentazione amministrativa (D.P. R.445/2000).
- 12) I cani da guardiania utilizzati per la difesa del bestiame devono appartenere alle razze Maremmano-Abruzzese e Montagna dei Pirenei.
- 13) Ai sensi dell'art. 31 comma 8bis della Legge n. 98/13, l'Ente istruttore dovrà acquisire per ogni beneficiario il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) direttamente alla sede provinciale INPS competente per territorio. Il suddetto documento potrà essere sostituito da autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/00.
- 14) Sulla base delle risultanze dell'accertamento le Comunità Montane e le Province

trasmetteranno l'elenco dei beneficiari il cui controllo ha dato esito positivo, per l'effettuazione del pagamento dei contributi spettanti

### **Calcolo del premio**

Sarà utilizzata la seguente forma di calcolo:

**Importo disponibile su base regionale /Punti totali x punteggio beneficiario = importo aiuto <= di 2500€**